

ALLEGATO "A" AL REPERTORIO NUMERO 8908/6928

STATUTO

DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

"AB ACADEMY

società sportiva dilettantistica a r. l.

TITOLO I

Denominazione, sede, oggetto e durata

Articolo 1 - Denominazione sociale

È costituita una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata senza scopo di lucro, apolitica, apartitica denominata "AB ACADEMY - SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA".

La società, ove la legge lo consenta, in luogo della denominazione sociale scritta per esteso, potrà usare la sigla: AB ACADEMY SSD a RL.

Articolo 2 - Sede e domicilio dei soci

La sede della società è in Genova, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. c.c..

In caso di variazione d'indirizzo, purché nell'ambito dello stesso Comune, gli amministratori depositeranno, secondo quanto previsto dall'articolo 111-ter disposizioni attuazione del cod. civ., apposita dichiarazione presso il competente Registro Imprese.

Potranno essere costituite sedi secondarie, succursali, o uf-

fici sia amministrativi che di rappresentanza sia in Italia

che all'estero.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la

società, è a tutti gli effetti quello risultante dal Registro

Imprese il quale potrà recare il numero di telefax e

l'indirizzo di posta elettronica. Spetta al Socio comunicare

il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di

telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica.

Articolo 3 - Scopo

La Società ha per oggetto l'esercizio, la promozione e la dif-

fusioni dell'attività sportiva dilettantistica, compresa

l'attività didattica, con particolare riferimento alle disci-

pline del tennis e del Padel, sia a livello agonistico che

amatoriale e ricreativo, quale fattore di formazione e di be-

nessere psico-fisico, morale e sociale del cittadino, senza

discriminazioni connesse alla razza, al sesso, alla religione,

alla nazionalità, all'età, alle condizioni psico-fisiche non-

ché alle convinzioni morali.

La Società non ha scopo di lucro; conseguentemente è tassati-

vamente esclusa ogni forma di distribuzione, anche indiretta

o differita di utili, proventi o avanzi di gestione, nonché

di fondi, riserve o capitale. Il patrimonio residuo allo scio-

oglimento della Società, da qualunque causa determinato, dovrà

essere devoluto ad altre Società o altre Associazioni Sportive

Dilettantistiche aventi finalità analoghe, ovvero ad altri fini sportivi, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 Dicembre 1996 N. 662.

Articolo 4 - Oggetto Sociale

La Società ha per oggetto sociale principale l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, sia a livello agonistico che amatoriale, compresa l'attività didattica e la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e manifestazioni sportive, con particolare riferimento, ma non in via esclusiva, delle discipline del Tennis e del Padel, con l'osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Italiana Tennis (F.I.T.) e delle altre Federazioni Sportive ed Enti di Promozione Sportiva cui deciderà di affiliarsi e dei rispettivi organi.

Nel perseguire lo scopo ed oggetto sociale, ed a mero titolo esemplificativo, la Società potrà:

- costituire squadre agonistiche di atleti, anche mediante gruppi distinti per disciplina ed età, onde consentire la partecipazione degli atleti e delle squadre alle manifestazioni sportive indette dalle Federazioni Sportive e dagli Enti di Promozione Sportiva cui si affilia, ed in particolare dalla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.);
- organizzare gare, manifestazioni e tornei sportivi, nonché attività ricreative a favore del miglior utilizzo del tempo libero dei Soci, Tesserati e Partecipanti,

- svolgere ogni altro tipo di attività sportiva, motoria, ri-

creativa, didattica, culturale, idonea a promuovere la pratica

e la diffusione dello sport dilettantistico;

In particolare la società, per l'attuazione dell'oggetto so-

ciale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi pre-

cisati nei commi precedenti, si propone lo svolgimento delle

seguenti attività:

- la gestione di impianti sportivi adibiti a palestre, pisci-

ne, campi e impianti sportivi, verde pubblico, sale di ritro-

vo, luoghi per attività culturale, ricreativa e simili;

- l'organizzazione di attività sportive e motorie di qualunque

genere, di squadre sportive di vario genere per la partecipa-

zione a campionati, gare, concorsi e iniziative sportive va-

rie;

- l'organizzazione diretta o indiretta della preparazione at-

letica di singoli e preparazione atletica di gruppo;

- l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'ag-

giornamento e il perfezionamento nelle attività sportive di-

lettantistiche;

- l'acquisto, la gestione, in qualunque forma, e la realizza-

zione di impianti, attrezzature, strutture e locali necessari

per le attività sportive, culturali e ricreative;

- la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e at-

trezzature;

- gestione di servizi accessori agli impianti sportivi quali,

a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di:

bar, tavole fredde e/o calde, punti ristoro, ristoranti, piz-

zerie, *buffet* e simili collegati a impianti sportivi, anche in

occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimen-

ti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni

di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;

- la promozione dell'attività sportiva, culturale e ricreati-

va, e, in generale, dell'attività svolta dai soci o dei tesse-

rati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attra-

verso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svol-

gimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ri-

cerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e di qual-

siasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;

- l'organizzazione, il coordinamento e la gestione dei rappor-

ti con gli enti pubblici o privati interessati alle attività

di cui sopra, anche attraverso l'acquisizione di nuove conces-

sioni per l'esercizio dell'attività sportiva e ricreativa;

- l'attività di animazione bimbi ludico-sportiva (doposcuola,

baby parking interni ed esterni);

- l'organizzazione di servizi per l'istruzione e la promozione

di attività ludico sportive di qualsiasi specie sia in sede

che altrove;

- la gestione di attrezzature e servizi igienico-estetici non-

ché fisioterapici per gli iscritti, i partecipanti, loro con-

giunti e per i frequentatori e utilizzatori, anche temporanei,

degli impianti sportivi; anche per mezzo di apposite convenzioni e concessioni;

- ulteriori attività complementari alle precedenti.

- la partecipazione a bandi pubblici e privati, nazionali ed esteri, per la gestione di qualsiasi tipo di impianti sportivi o affini;

- l'organizzazione di un servizio di volontariato, assistenza e supporto a favore degli iscritti e dei partecipanti.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà svolgere ogni attività, anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto d'immobili da destinare a attività sportive.

La società potrà altresì procedere all'affitto dell'azienda, di singoli stabilimenti o rami di essa sotto l'osservanza degli articoli 2561-2562-1615 e ss., cod. civ..

Il tutto con l'espressa esclusione di ogni attività professionale protetta dei limiti e con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Sono inibite alla Società le attività dalla legge riservate

alle istituzioni bancarie, alle SIM, alle fiduciarie e alle

finanziarie; è invece ammessa la raccolta di fondi con obbligo

di rimborso presso i soci, nei limiti consentiti dalla norma-

tiva *pro-tempore* vigente, nonché l'emissione di titoli di de-

bito, con deliberazione assembleare adottata col voto favore-

vole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

Al fine di svolgere l'attività sociale la Società può assume-

re, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre im-

prese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi

al proprio; partecipare a consorzi o a raggruppamenti di im-

prese; rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere rea-

li e personali.

La Società potrà accedere ai contributi nonché ai finanzia-

menti agevolati previsti dalle leggi e regolamenti emanati ed

emandandi dalla Unione Europea, dallo Stato, dagli Enti Loca-

li, oppure concessi dal CONI o dalla Federazione Sportiva di

appartenenza.

La Società potrà svolgere attività di *service* tecnico e ammi-

nistrativo nelle società eventualmente partecipate e che non

avessero adeguata struttura organizzativa autonoma.

La società non ha fini di lucro ed i proventi dell'attività

non possono, in nessun caso, essere divisi tra i soci, neppu-

re in forme indirette e gli eventuali utili debbono essere

tutti ed integralmente reinvestiti nella Società per il rag-

giungimento dello scopo sociale.

La società potrà aderire a Federazioni Sportive ed Enti di

Promozione sportiva, in funzione delle attività sportive di-

lettantistiche indicate in precedenza e di altre che potranno

essere intraprese in seguito.

La Società accetta incondizionatamente di conformarsi alle

norme e alle direttive del CONI, nonché agli Statuti ed ai re-

golamenti delle Federazioni nazionali ed internazionali ed En-

ti di promozione sportiva di appartenenza e si impegna ad ac-

ettare fin da ora eventuali provvedimenti disciplinari che

gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico

della Società e dei propri tesserati, nonché le decisioni che

le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze

di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività

sportiva.

In particolare, la Società per sé e per i propri soci, tesse-

rati e partecipanti:

- riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare della Fe-

derazione sportiva nazionale od Ente di promozione sportiva

d'appartenenza;

- si impegna a pagare le quote di affiliazione e le quote as-

sociative stabilite della Federazione sportiva nazionale od

Ente di promozione sportiva d'appartenenza. In particolar modo

si impegna, nei confronti della Federazione Italiana Tennis

(F.I.T.) e degli altri affiliati, a saldare il dovuto anche in

caso di cessazione di appartenenza, per qualsiasi motivo alla

Federazione stessa, considerando i componenti del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio Direttivo, in carica al momento della cessazione, personalmente e solidamente tenuti al pagamento di quanto dovuto dalla Società;

- prende atto ancora che condizione indispensabile per essere socio e/o tesserato di essa Società è un'irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali, nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate.

Articolo 5 - Durata

La durata della società è fissata al 31/12/2050.

TITOLO II

Capitale, strumenti e finanziamento e partecipazione sociale

Articolo 6 - Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in 10.000,00 Euro (diecimila/00) diviso in quote ai sensi di legge.

Possono essere conferiti, a liberazione di quota sociale sottoscritta anche in sede di aumento del capitale sociale stesso, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la delibera di aumento di capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi nelle maggioranze previste per la modifica del presente Statuto. È espressamente esclusa la possibilità di aumento del capitale sociale a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in quanto incompatibile con il principio di assenza di scopo di lucro e di distribuzione anche indiretta di utile o avanzi di gestione.

In caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni.

Chi esercita il diritto di opzione può altresì, previa richiesta e se non escluso dalla deliberazione di aumento, esercitare il diritto di prelazione sulla parte di aumento di capitale non optato dagli altri soci.

Laddove l'aumento di capitale non sia stato interamente sottoscritto, le quote inoptate potranno essere, se prevista nella delibera di aumento, offerte a terzi dagli amministratori, nei

tempi e nei modi previsti dalla delibera di aumento stessa.

È attribuita all'assemblea dei soci la facoltà di prevedere espressamente, nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quota di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso da esercitarsi secondo le modalità previste dal presente statuto.

Il capitale sociale potrà essere ridotto, nei casi e con le modalità di legge, mediante deliberazione dell'assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

In caso di riduzione del capitale sociale, è espressamente esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso di fondi, riserve o avanzi di gestione ai soci.

Le quote di capitale relative alla riduzione dovranno essere destinate ai fondi di riserva.

Articolo 7 - Apporti e finanziamenti dei soci

I soci potranno eseguire di propria iniziativa o su richiesta dell'organo amministrativo, e in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci anche non in proporzione

alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, e

devono sempre considerarsi infruttiferi di interessi, essendo

espressamente esclusa ogni diversa determinazione dei soci.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci, trova applicazione

la disposizione dell'articolo 2467, cod. civ..

Articolo 8 - Partecipazioni

Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai

conferimenti e conferiscono a tutti i soci gli stessi diritti.

In applicazione del diritto del principio di democraticità di

cui al comma 18 dell'articolo 90, L. 289/2002, non potranno

essere attribuiti diritti specifici a singoli soci.

Articolo 9 - Limiti al trasferimento delle quote di partecipazione

Le quote di partecipazione al capitale sociale sono intrasferibili per atto tra vivi.

Ai fini del divieto di cui al comma precedente, si precisa che

per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo

oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda

proprietà o l'usufrutto delle quote di partecipazione o di

qualsiasi diritto sulle stesse, in forza del quale si conse-

gua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di

titolarità di dette partecipazioni o diritti.

Nel caso di morte di un socio, gli eredi del defunto avranno

diritto di continuare nella società come soci, purché rappre-

sentati da una persona scelta di comune accordo tra essi.

Articolo 10 - Recesso del socio

Considerato il divieto assoluto di trasferimento delle quote sociali di cui al precedente articolo 8, il socio, ai sensi del vigente articolo 2469, comma 2, cod. civ., può recedere in qualsiasi momento dalla società.

Il diritto di recesso spetta inoltre ai soci negli altri casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

Articolo 11 - Rimborso della partecipazione del socio receduto - esclusione

In deroga a quanto previsto dalla legge ordinaria, e in considerazione della legislazione speciale in materia di società sportive dilettantistiche e della particolare natura della società, priva di alcun fine di lucro, i soci che recedono dalla società non hanno diritto di ottenere alcun rimborso, né in relazione alla quota di partecipazione sottoscritta, né in relazione alle riserve del patrimonio sociale.

Verificandosi il caso di recesso di uno o più soci, il valore delle quote di partecipazione dagli stessi possedute dovrà essere destinato a una specifica riserva di capitale, della quale è espressamente esclusa la distribuibilità per tutta la du-

rata della società.

In tal caso, dovendosi procedere all'annullamento delle quote dei recedenti, in mancanza di riserve disponibili andrà ridotto in misura corrispondente il Capitale Sociale. Qualora, per effetto di tale riduzione, il Capitale Sociale dovesse ridursi al di sotto del minimo legale, spetterà ai soci deliberare l'incremento del Capitale Sociale fino al minimo legale stesso ovvero lo scioglimento della società.

Articolo 12 - Esclusione del socio

Ferme restando le cause di esclusione previste dal codice civile, costituiscono giusta causa di scioglimento del rapporto sociale le seguenti specifiche circostanze:

- la radiazione del socio dalle Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva cui la società è affiliata, per provvedimento disciplinare degli organi di giustizia federale;
- la distrazione da parte del socio di fondi della società per finalità personali;
- la condanna penale del socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori dalla società;
- l'assoggettamento del socio a fallimento o altra procedura concorsuale;
- la dichiarazione di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno del socio;
- mancato conferimento da parte del socio di quanto da lui stesso deliberato come dovuto a titolo di versamento in conto

capitale, futuro aumento di capitale, anche a copertura di

eventuali perdite sociali;

- mancato rinnovo da parte del socio di una fideiussione ban-

caria, quando il finanziamento è considerato essenziale per lo

svolgimento dell'attività economica;

- svolgimento da parte di un socio di attività concorrente con

quella della società;

- pignoramento della quota del socio;

- sopravvenuta impossibilità di adempiere la prestazione

d'opera o trasferire la proprietà del bene conferito in natu-

ra.

L'esclusione deve risultare da decisione dell'Assemblea presa

a maggioranza assoluta, nel corso della quale si procederà in

contraddittorio con il socio interessato, che dovrà essere

formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del

socio interessato, regolarmente convocato, l'assemblea potrà

ugualmente procedere a deliberare in merito alla esclusione.

Non può concorrere alla formazione delle maggioranze il voto

del socio oggetto della procedura di esclusione. Nel caso di

due soli soci, l'esclusione dovrà essere pronunciata dal Tri-

bunale su istanza di uno de i soci, ex articolo 2287, cod.

civ..

La deliberazione di esclusione deve contenere la specificazio-

ne dei motivi di esclusione addebitati al socio e deve essere

notificata con lettera raccomandata a.r., a cura degli ammini-

stratori, al socio escluso. L'esclusione avrà effetto decorsi

30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui so-

pra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non pro-

ponga opposizione dinanzi al Tribunale competente.

In deroga a quanto previsto dalla legge ordinaria, e in consi-

derazione della legislazione speciale in materia di società

sportive dilettantistiche e della particolare natura della so-

cietà, priva di alcun fine di lucro, i soci esclusi non hanno

diritto di ottenere alcun rimborso, né in relazione alla quota

né in relazione alle riserve del patrimonio sociale.

TITOLO III

Decisioni dei soci

Articolo 13 - Organi sociali

Sono organi della Società:

l'assemblea dei soci;

l'Organo Amministrativo;

l'Organo di Revisione e Controllo.

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della società.

L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta

l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni regolarmente

adottate vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o

dissenzianti.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Ammi-

nistrazione, ovvero i co-amministratori, sono i legali rappre-

sentanti della società di fronte ai terzi e in giudizio. Agli

eventuali Amministratori Delegati spetta la rappresentanza della società entro i limiti delle rispettive deleghe.

Articolo 14 - Diritto di voto

Ciascun socio ha diritto a un solo voto, indipendentemente dal valore della quota sociale posseduta.

In caso di pegno della quota, il diritto di voto spetta comunque al socio debitore.

Articolo 15 - Decisioni dei soci

I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

l'approvazione del bilancio;

la nomina degli amministratori;

la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

le modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi dell'articolo 2480, cod. civ.;

la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel precedente articolo 3) o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

la decisione di mettere in liquidazione la società.

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

mediante deliberazione assembleare;

mediante consultazione scritta promossa da ciascuno degli am-
ministratori e dai soci che rappresentano almeno un terzo del
capitale sociale, purché dai documenti sottoscritti dai soci
risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e
il consenso alla stessa, a tal fine gli amministratori devono
inviare a ogni socio comunicazione scritta, a mezzo lettera
raccomandata, fax o e mail, contenente l'oggetto della deci-
sione e l'invito a esprimere il proprio voto con uno dei mezzi
di cui sopra da far pervenire presso la sede sociale entro un
termine stabilito non inferiore a 8 (otto) giorni dal ricevi-
mento della stessa; la decisione si intende adottata qualora
entro il termine di cui sopra consti il consenso scritto dei
soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; la
documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere
conservata tra gli atti della società; ai fini del calcolo
delle maggioranze, l'astensione del socio è valutata come voto
negativo.

Le decisioni relative alla modificazione dell'atto costitutivo
oppure al compimento di operazioni che comportino una sostan-
ziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci
debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assem-
bleare.

È sempre necessario il rispetto del metodo collegiale qualora
ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o da tanti
soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Articolo 16 - Assemblea dei soci - convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di impossibilità degli Amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo purché nel territorio nazionale come riportato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito o consegnato almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante agli atti della società.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; la seconda convocazione non potrà avvenire nello stesso giorno della prima.

In caso di urgenza, la convocazione dell'Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso inviato a mezzo, *e-mail*, sms e telex almeno 3 giorni prima dell'Assemblea.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si intende regolarmente costituita quando a essa partecipa l'intero capitale sociale, e tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Articolo 17 - Presidenza dell'assemblea e verbale

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal suo Presidente o, in caso di loro assenza, da altra persona eletta dall'Assemblea stessa.

Il Presidente nominerà un Segretario, anche non socio.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 18 - Intervento in assemblea e rappresentanza

Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci che, alla data dell'assemblea stessa, risultano iscritti nell'elenco dei soci presso il Registro Imprese.

Il socio può farsi rappresentare per delega scritta da soggetti anche non soci. La delega non può essere rilasciata in bianco e dovrà essere conservata dalla società.

Articolo 19 - Audio/video assemblee

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi

dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 20 - Consultazione scritta/consenso espresso per iscritto

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con il voto favorevole delle maggioranze previste al successivo articolo 20.

Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dal suo inizio ovvero nel termine indicato nel testo della decisione. La mancata approvazione da parte del socio, nel termine previsto per la conclusione del procedimento, sarà considerata coto contrario.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 21 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentano la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Essa delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria, convocata per deliberare in ordine alle decisioni concernenti le modificazioni del presente statuto e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di una maggioranza di almeno il 70% (settanta per cento) dei soci.

TITOLO IV

Amministrazione

Articolo 22 - Struttura dell'organo amministrativo

La società è amministrata da un Amministratore Unico, socio o non socio, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a un massimo di 7 membri, soci o non soci, il cui numero viene stabilito con decisione dei soci.

All'Atto della nomina viene altresì stabilita la durata degli amministratori, la quale può anche essere indeterminata. Gli amministratori sono rieleggibili.

La revoca e la sostituzione sono decise dai soci in conformità

alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione e i relativi effetti.

Non possono inoltre essere nominati Amministratori della società o, se nominati, decadono automaticamente dalla carica coloro che sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari di radiazione da parte del CONI o delle Federazioni Sportive, Discipline Associate o Enti di Promozione Sportiva cui la società delibererà di affiliarsi. In caso di provvedimenti di sospensione temporanea da parte delle Autorità Sportive, l'Amministratore colpito dal provvedimento cesserà dalla carica per il tempo corrispondente alla sospensione comminata dall'Autorità Sportiva.

Il Consiglio, allorquando non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all'atto della nomina degli amministratori, elegge il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente e il Presidente onorario. Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato presso la sede sociale o altrove, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente, del Vicepresidente, e ogni volta che uno degli Amministratori ne faccia richiesta per iscritto.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la

prova che la ricezione è avvenuta almeno 7 giorni prima della riunione.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno 24 ore prima della riunione.

In assenza di formale convocazione, l'adunanza si considera comunque valida se risulta la presenza di tutti i consiglieri.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente, ovvero dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Amministratore Unico, nel caso di sua nomina, e il Consiglio di Amministrazione sono investiti di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, escluso soltanto quanto la legge riserva all'esclusiva competenza dei soci.

È possibile attribuire deleghe all'interno dell'organo amministrativo.

La rappresentanza legale della società spetta

all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o a eventuali Amministratori Delegati.

I componenti dell'organo amministrativo destinatari di provvedimenti disciplinari da parte degli organi della Federazione

Italiana a cui la società è affiliata dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi a oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali.

Non possono essere nominati amministratori coloro i quali ricoprono la medesima carica sociale in altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente capo a un ente di promozione sportiva.

Non possono essere nominati amministratori coloro i quali ricoprono la medesima carica sociale in altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente capo a un ente di promozione sportiva.

Non possono essere nominati amministratori coloro i quali ricoprono la medesima carica sociale in altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente capo a un ente di promozione sportiva.

Non possono essere nominati amministratori coloro i quali ricoprono la medesima carica sociale in altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente capo a un ente di promozione sportiva.

Non possono essere nominati amministratori coloro i quali ricoprono la medesima carica sociale in altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente capo a un ente di promozione sportiva.

Non possono essere nominati amministratori coloro i quali ricoprono la medesima carica sociale in altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente capo a un ente di promozione sportiva.

Non possono essere nominati amministratori coloro i quali ricoprono la medesima carica sociale in altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente capo a un ente di promozione sportiva.

Non possono essere nominati amministratori coloro i quali ricoprono la medesima carica sociale in altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente capo a un ente di promozione sportiva.

Non possono essere nominati amministratori coloro i quali ricoprono la medesima carica sociale in altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente capo a un ente di promozione sportiva.

Non possono essere nominati amministratori coloro i quali ricoprono la medesima carica sociale in altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente capo a un ente di promozione sportiva.

sensi delle vigenti norme tributarie, non potranno essere individualmente superiori, in caso di amministratori soci della società, al compenso massimo previsto dal D.P.R. 645/1994 e dal D.L. 239/1995, convertito dalla L. 335/1995 e successive modifiche ed integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni, così come richiamati dall'articolo 10, comma 6, lettera c), D.Lgs. 460/1997.

TITOLO V

Organo di Controllo

Articolo 23 - Organo di controllo

Qualora venga nominato un organo di controllo, perché prescritto dalla legge o per volontà dei soci, questo funzionerà ai sensi della normativa in vigore al momento della nomina.

TITOLO VI

Bilancio

Articolo 24 - Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 30 giugno di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

Il bilancio deve essere presentato ai soci, per l'approvazione, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale, con le modalità di cui all'articolo 2364, cod. civ., l'assemblea potrà essere convo-

cata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Entro 30 giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del Registro Imprese copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.

Articolo 25 - Divieto di distribuzione degli utili

Considerata l'assenza di scopo di lucro della società, e il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, proventi o avanzi di gestione, gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al cinque per cento (5%) da destinarsi a riserva legale, fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, dovranno essere destinati a una riserva statutaria non distribuibile tra i soci neanche in caso di scioglimento della società.

TITOLO VII

Disposizioni finali

Articolo 26 - Liquidazione della società

La liquidazione della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'Assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:

- Nomina uno o più liquidatori;
- Fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di

pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta

la rappresentanza della società;

- Stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- Determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche i singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;

- Delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;

- Fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

Articolo 27 - Devoluzione del patrimonio ai fini sportivi

Addivenendosi allo scioglimento della società, da qualsiasi causa determinato, l'intero patrimonio residuo, dopo il pagamento dei debiti e delle obbligazioni assunte dalla società, dovrà essere devoluto ad altre Società o Associazioni Sportive dilettantistiche aventi finalità analoghe, ovvero ad altri fini sportivi.

TITOLO VII

Disposizioni finali

Articolo 28 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia insorgente tra i soci e la società che abbia oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale è rimessa al giudizio di un arbitro nominato su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale competente per territorio e decide in via rituale secondo diritto.

Il presente articolo è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.

Sono rimesse a giudizio arbitrale, secondo le modalità sopra esposte, anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nel loro confronti e in tale caso di giudizio, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro.

I soci inoltre, rimettono ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che siano originate dalla loro attività sportiva. Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati espressamente gli articoli 59 (controversie - "sistema di giustizia ed arbitrato per lo sport) e 60 (controversie - "arbitrato Federale") dello Statuto e degli articoli 101 (arbitrato - "procedimento e decisione) e 102 (arbitrato - "il lodo") del Regolamento di giustizia della F.I.T

Articolo 29 - Rinvio

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge applicabili in materia di

società a responsabilità limitata.

Firmato: DANTE BONA

MASSIMO CHIABRERA NOTAIO